



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 106 DEL 28/05/2026**

**OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON LIMITATE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE IN VIA CARLO GOZZI.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso** che la via Carlo Gozzi è una strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019; e che la sosta su di essa è normata e disciplinata con apposita segnaletica verticale di prescrizione sul tratto terminale margine ovest parallelamente al margine;

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 159 del 21/10/2025 con la quale, sul margine ovest di via Carlo Gozzi (sul primo stallo di sosta parallelo al margine individuato all'estremità nord della via fra i civici 9 e 11), veniva istituito uno stallo di sosta riservato "ad personam" al veicolo al servizio del titolare del contrassegno di parcheggio per disabili n. D415\_2024\_000055 (scadenza 06/05/2029), ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 381, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992;

**Vista** la comunicazione formale presentata dal titolare della suddetta agevolazione, acquisita agli atti in data 21/05/2026 con protocollo numero 37993, con la quale il medesimo comunica il proprio trasferimento presso altro Comune, determinando il venir meno dei presupposti di radicamento territoriale che avevano giustificato la riserva personalizzata del citato spazio di sosta;

**Valutata** l'opportunità, sotto il profilo della gestione della mobilità urbana e della tutela delle categorie fragili, di non sopprimere lo stallo di sosta in questione, bensì di mantenerne la destinazione d'uso a favore dei soggetti con limitate o impedito capacità motorie, mutandone la natura da "riservato ad personam" a stallo "generico di libera fruizione", al fine di garantire una dotazione minima e diffusa di parcheggi dedicati nella zona di riferimento;

**Ritenuto** pertanto di dover adottare adeguati provvedimenti di modifica della disciplina della sosta e della relativa segnaletica stradale ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, con particolare riguardo alla suindicata categoria di utenti;

**Visti** gli artt. 1, 5, 7, 12, 158, 159 e 188 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e l'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione);

**ORDINA**

1. La revoca parziale dell'efficacia dell'Ordinanza Dirigenziale n. 159 del 21/10/2025 nella sola parte in cui disponeva l'assegnazione esclusiva e personalizzata dello stallo di sosta al contrassegno per disabili n. D415\_2024\_000055.
2. La contestuale **modifica della disciplina** della sosta sul margine ovest di via Carlo Gozzi, disponendo che il primo stallo di sosta parallelo al margine individuato all'estremità nord della via fra i civici 9 e 11 rimanga istituito e destinato alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con impedita o limitata capacità motoria, intendendosi lo stesso di **libera fruizione** per tutti i titolari di regolare contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), senza alcuna riserva personalizzata o numerazione di pannello integrativo.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971, e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.